

DISPOSIZIONE N° 9 DEL 27/03/2019

Oggetto: CONCORSO PUBBLICO PER LA COPERTURA DI N°1 POSTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI UN TECNICO DA ASSEGNARE ALL'AREA VIABILITÀ, SUOLO, SICUREZZA EVENTI. INQUADRAMENTO CONTRATTUALE: AREA A, FASCIA RETRIBUTIVA A1, DEL C.C.N.L. FEDERCASA - REVOCA BANDO PROT. 1518/2019 E APPROVAZIONE NUOVO BANDO DI CONCORSO PER LA COPERTURA DEL MEDESIMO PROFILO PROFESSIONALE ALLA LUCE DELLE RICHIESTE DELL'ORDINE DEGLI ARCHITETTI

L'AMMINISTRATORE UNICO

premessi che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 22/03/2005, il Comune di Sassuolo ha deciso di costituire, ai sensi e per gli effetti congiunti degli artt.2436 C.C. e 113 D.Lgs 267/00, una società operativa a responsabilità limitata unipersonale, denominata Sassuolo Gestioni Patrimoniali srl;
- in data 12.9.2005, il Sindaco, in qualità di rappresentante legale del socio unico Comune di Sassuolo, ha sottoscritto l'atto costitutivo di Sassuolo Gestioni Patrimoniali srl, registrata al registro imprese di Modena n. 03014250363, P.I. e C.F. n. 03014250363, REA n. 350574, in data 15/09/2005;
- a seguito di deliberazione del Consiglio Comunale n.72 del 20/12/2016, è stato aggiornato lo Statuto della Società Sassuolo Gestioni Patrimoniali srl come da atto pubblico del Notaio Antonio Nicolini Rep. N. 24.912 Racc.10763, che trova applicazione dal 28/12/2016;
- SGP srl è una società patrimoniale (Corte Conti Lombardia 295/2013/PAR) c.d. operativa in quanto deputata alla gestione del patrimonio comunale con la relativa attività strumentale di manutenzione e dell'esecuzione di interventi sul patrimonio medesimo (Corte dei Conti Lombardia n.61/2013/PRSE); la società esercita in via esclusiva, anche per espressa disposizione dell'art.3 del vigente Statuto, la propria attività nei confronti del Comune di Sassuolo, socio unico, come conseguenza diretta dell'assunzione di tutti i ricavi e i costi correlati alle attività di gestione del patrimonio e promozione del territorio ad oggi trasferite dal Comune di Sassuolo, non operando in alcuna attività soggetta a regime concorrenziale di mercato; pur in presenza di un significativo fatturato di SGP derivante da soggetti diversi dal Comune di Sassuolo, lo stesso deriva non dalla produzione di beni e servizi in regime concorrenziale sul mercato con altre imprese, ma unicamente dalla gestione del patrimonio comunale (trasferito o in concessione);
- SGP srl effettua anche attività di organizzazione e gestione di eventi e manifestazioni promozionali del territorio comunale e delle sue eccellenze, avendo peraltro acquistato, con scrittura privata autenticata Notaio Antonio Nicolini Rep.13.901/Racc.4.567 del 17.3.2008, il ramo d'azienda di Area Aree, costituito dalle attività di Gestione e organizzazione di eventi e di valorizzazione del centro Storico di Sassuolo;

richiamata la deliberazione consiliare n.21 del 30.4.2015, con la quale è stato, tra l'altro, approvato il Piano industriale 2015-2019 (all.B al provvedimento);

richiamata la "Regolamentazione delle procedure di selezione di Sassuolo Gestioni Patrimoniali s.r.l." approvata con deliberazione di Giunta Comunale n°8 del 15/12/2008;

richiamata la propria disposizione n°9/2018 con la quale sono stati recepiti gli indirizzi dettati

DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRATORE

Pag. 1

Sassuolo Gestioni Patrimoniali srl a socio unico

Società soggetta alla attività di direzione e coordinamento del Comune di Sassuolo

Via Fenuzzi, 5 - 41049 Sassuolo (MO)

Capitale Sociale € 117.000,00 i.v. - P.IVA/ CF e Registro Imprese di Modena: 03014250363

Tel. 0536/880725- Fax 0536/880911 - e-mail info@sgp.sassuolo.mo.it; sgp@cert.sgp.comune.sassuolo.mo.it

dal socio con delibera di G.C. n° n°103 del 12/06/2018, è stata indetta la selezione pubblica per soli esami finalizzata alla copertura di n°5 posti di varie categorie; come di seguito indicato:

1. n°1 posto, a tempo pieno e indeterminato di un "Addetto Amministrativo-Gestionale" da assegnare all'Area Giuridico-Amministrativa - Economato, Appalti e Contratti. Inquadramento contrattuale: Area B, fascia retributiva B3, del C.C.N.L. FEDERCASA – prot. n°5374 del 30/07/2018;
2. n°2 posti, a tempo pieno ed indeterminato di "addetto ad attività esecutive di carattere gestionale amministrativa" da assegnare all'Area Giuridico-Amministrativa Economato, Appalti e Contratti e all'Ufficio Aree Pubbliche (Suolo) - Area di Appartenenza: Viabilità, Suolo, Sicurezza Eventi. Inquadramento contrattuale: Area C, fascia retributiva C3, del C.C.N.L. FEDERCASA- prot.n°5375 del 30/07/2018;
3. n°1 posto, a tempo pieno e indeterminato di un tecnico da assegnare all'Area Viabilità, Suolo, Sicurezza Eventi. Inquadramento contrattuale: Area A, fascia retributiva A1 del C.C.N.L. FEDERCASA – prot.n°5376 del 30/07/2018;
4. n°1 posto, a tempo pieno e indeterminato di un "Tecnico/Disegnatore. Inquadramento contrattuale: Area B, fascia retributiva B3, del C.C.N.L. FEDERCASA –prot.n°5378 del 30/07/2018;

dato atto che i concorsi di cui ai precedenti nn. 1 e 2, sono stati espletati, giusta propria Disposizione n°17 del 31/10/2018 e che è in corso il reperimento della sala per lo svolgimento delle prove del concorso di cui al n°4 e le procedure per la nomina della relativa Commissione;

richiamate:

- la disposizione n°10 del 07/09/2018 con la quale, per le motivazioni ivi riportate, è stato prorogato il termine per la presentazione delle domande concorso prot.5376/2018;
- la Disposizione n°19 del 28/12/2018 con la quale è stata nominata la Commissione del medesimo concorso, prot. 5376;

dato atto che:

- come da verbali in atti, la Commissione si è insediata in data 07/01/2019 e che in quella sede, tra l'altro, sono stati ammessi tutti i candidati che hanno presentato istanza di partecipazione ed è stato stabilito il calendario d'esame che prevedeva lo svolgimento nella giornata del 01/02/2019, sia la prova scritta che la prova pratica;
- come si evince dal verbale sopra indicato, la Commissione aveva stabilito che non avrebbe proceduto alla valutazione della seconda prova pratica, qualora i candidati non avessero conseguito nella prima prova, il punteggio minimo di 21/30.
- In data 01/02/2019, giusto verbale n°2, è stato espletato il concorso in oggetto che non ha dato esito positivo per il mancato raggiungimento del punteggio minimo (21/30) all'unico candidato presente e che pertanto non si è proceduto allo svolgimento delle successive prove previste;
- È stato regolarmente pubblicato l'esito del concorso;

richiamata la propria disposizione n°3 del 12/02/2019, con la quale è stato approvato l'esito del concorso prot.5376/2018 come risultante dal verbale n°2 della Commissione d'esame e relativo elenco dei candidati non ammessi, in atti è ed stata altresì approvata l'indizione della selezione e quindi l'approvazione di un nuovo bando, prot.1518 del 20/02/2019, per la copertura di n°1 posto, a tempo pieno e indeterminato di un tecnico da assegnare all'Area Viabilità, Suolo, Sicurezza Eventi. Inquadramento contrattuale: Area A, fascia retributiva A1 del C.C.N.L. FEDERCASA, la cui data di scadenza per la presentazione delle istanze di partecipazione è prevista per il giorno 04/04/2019;

dato atto che al bando suddetto è stata data la massima diffusione mediante pubblicazione sul sito internet del Comune di Sassuolo, alla sezione dedicata alla società, sezione concorsi; all'URP del Comune di Sassuolo; all'Albo Pretorio del Comune di Sassuolo; sulla Gazzetta Ufficiale.- Serie S4 –Concorsi; mediante trasmissione al maggior numero di Comuni per l'affissione al loro Albo Pretorio, nonché alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e agli ordini professionali degli Ingegneri e Architetti di Modena, Bologna, Reggio Emilia e Parma;

evidenziato che per la partecipazione al concorso di cui sopra, la *lex specialis*, conformemente a quanto disposto in materia dalla vigente "Regolamentazione delle procedure di selezione di Sassuolo Gestioni Patrimoniali s.r.l." per la disciplina delle modalità di assunzione del personale e dei requisiti per l'accesso, all'art.2 "requisiti di partecipazione", al paragrafo "Requisiti specifici" aveva richiesto il seguente titolo di studio: Diploma di Laurea in Ingegneria Civile (vecchio ordinamento) o equipollente; *oppure*, Laurea specialistica D.M. 509/1999 – classe 28/S (Ingegneria Civile); *oppure* Laurea Magistrale D.M. 270/2004 – classe LM 23 (ingegneria Civile), classe LM 24 (ingegneria dei sistemi edilizi) e classe LM26 (ingegneria della sicurezza);

Rilevato che gli Ordini Professionali degli Architetti di Bologna e di Modena, agli atti SGP prot. n°2173/2019, n°2108/2019, e successiva conferma prot. n°2238 del 18/03/2019, hanno rilevato che non risultano sufficientemente specificati i titoli di studio equipollenti e/o equiparati in riferimento ai candidati in possesso di Laurea in Architettura, chiedendone quindi la modifica;

valutato che con la seconda missiva, prot. 2238/2019, il Presidente dell'Ordine degli Architetti di Modena, Arch. A. Allesina, comunica che anche il Presidente dell'Ordine degli Ingegneri, Ing. G. Giacobazzi, sentito informalmente, ritiene che il predetto bando presenta profili di incertezza relativamente al requisito richiesto per l'ammissione al concorso, confermando altresì che il ruolo specifico ricercato ben può essere ricoperto dalla figura professionale in possesso del diploma di Laurea in Architettura;

Valutato quindi che l'accertata carenza rilevata in merito alle declaratorie del profilo professionale messo a concorso, contenute nel richiamato art. 2 del bando prot.1518/2019, rende opportuno e necessario l'annullamento del bando stesso;

considerato che l'interesse pubblico, di rilevanza costituzionale, alla buona organizzazione degli uffici pubblici in modo che siano garantiti il buon andamento e l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, porta a ritenere quanto meno inopportuno il mantenimento e il completamento della procedura concorsuale, anche per il rischio concreto ed attuale di ricorso attivabile da parte di quanti dovessero ritenere pregiudicati i propri diritti proprio a causa della mancata chiara ed evidente specificazione del titolo di studio richiesto per l'ammissione al concorso in parola, ivi compresi gli Ordini Professionali in difesa dei loro iscritti;

Accertato dunque che sussiste nel caso di specie un interesse pubblico all'annullamento della procedura selettiva, diverso da quello relativo al mero ripristino della legalità violata e che detto interesse deve essere considerato prevalente rispetto alla conservazione della medesima, avuto anche riguardo agli interessi dei destinatari e dei controinteressati;

dato atto che all'art.13 del bando prot. 1518 del 20/02/2019, nonché al punto 5 del dispositivo della citata disposizione n°3/2019 è chiaramente indicato che *"la Società si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di sospendere, prorogare o revocare il bando di cui al precedente punto sub 2) nonché di sospendere o rinviare le prove selettive in ragione di esigenze attualmente non valutabili né prevedibili"*;

preso atto che dalla data pubblicazione del bando, avvenuta in data 28/02/2019, alla data odierna sono pervenute solo n°2 domande di partecipazione al concorso, prot. 2364/2019 e 2469/2019 ai cui candidati sarà data opportuna comunicazione;

evidenziato che nessun pregiudizio deriva ad alcuno come conseguenza dell'adottando provvedimento di autotutela in quanto non sono ancora scaduti i termini di presentazione delle domande;

Rilevato che "la Pubblica Amministrazione è titolare dell'ampio potere discrezionale di far luogo alla revoca di un bando di concorso pubblico fino al momento in cui non sia intervenuta la nomina dei vincitori. Fino a tale momento i meri partecipanti vantano all'uopo una semplice aspettativa alla conclusione del procedimento. In circostanze siffatte il provvedimento può essere adottato in presenza di fondati motivi di pubblico interesse che sconsigliano la prosecuzione dell'iter concorsuale rendendone evidente l'inopportunità, laddove, stante la natura di atto amministrativo generale di un bando, ivi compresi il suo annullamento o la sua revoca, nemmeno si richiede la comunicazione di avvio del procedimento, come disposto dall'art. 13, primo comma, della L. n. 241 del 1990" (Consiglio di Stato, Sezione 3, Sentenza 1° agosto 2011, n. 4554);

Evidenziato che "la Pubblica Amministrazione conserva indiscutibilmente anche in relazione ai procedimenti di gara per la scelta del contraente il potere di annullare o revocare in via di autotutela il bando e le singole operazioni di gara, quando i criteri di selezione si manifestino come suscettibili di produrre effetti indesiderati o comunque illogici tenendo quindi conto delle preminenti ragioni di salvaguardia del pubblico interesse" (Cons. St., Sez. V, 7 giugno 2013 n. 3125);

Dato atto della sussistenza di un interesse pubblico concreto e attuale all'annullamento e che nella valutazione comparata degli interessi coinvolti, quello della Pubblica Amministrazione, per quanto sopra esplicitato, risulta superiore a quello dei concorrenti coinvolti nell'azione amministrativa di annullamento d'ufficio;

Visto l'art. 21 - quinquies della legge n. 241/1990 che disciplina la revoca del provvedimento amministrativo nei casi di "sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento o, (...), di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario (...);

Ribadito che la citata procedura concorsuale, sulla quale si ritiene opportuno intervenire in autotutela ai sensi del citato art. 21 quinquies della legge n. 241/1990, non è giunta a conclusione non essendo ancora scaduti i termini prefissati per la presentazione delle domande di ammissione previsti per il 04/04/2019, né di conseguenza, si è perfezionata con l'adozione della graduatoria e la nomina dei vincitori, essendo stata posta in essere unicamente la pubblicazione del relativo bando, e che, pertanto, non risultano lese posizioni soggettive qualificate;

Ritenuto quindi necessario e opportuno procedere all'annullamento in via di autotutela delle procedure in oggetto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 nonies della Legge 241/90 e s.m.i.;

Ravvisata altresì l'urgente necessità di attivare nuovamente le procedure finalizzate alla copertura di n°1 posto di un tecnico da assegnare all'Area Viabilità, Suolo, Sicurezza Eventi, inquadramento contrattuale: Area A, fascia retributiva A1, del C.C.N.L. FEDERCASA;

Visto il bando e relativo allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale per la selezione del personale suddetto, recante la modifica richiesta dagli Ordini Professionali come sopra richieste;

dato atto che Il termine per la presentazione delle domande scadrà alle ore 12:00 del trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4^a Serie speciale «Concorsi ed esami».

dato atto che:

- ai sensi del comma 2 dell'art.19 del D.Lgs.175/2016 e dell'art. 6 del suddetto Regolamento in tema di pubblicità e trasparenza, si provvederà alla massima diffusione dei predetti bandi mediante pubblicazione sul sito internet del Comune di Sassuolo, alla sezione dedicata alla società, sezione concorsi; all'URP del Comune di Sassuolo; all'Albo Pretorio del Comune di Sassuolo; sulla Gazzetta Ufficiale.- Serie S4 –Concorsi; mediante trasmissione al maggior numero di Comuni per l'affissione al loro Albo Pretorio, nonché alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e agli Ordini Professionali di Modena, Parma Reggio Emilia e Bologna;
- che, ai sensi dell'art. 5 della legge 241/1990, è nominato quale Responsabile del procedimento, la Rag. Stefania Forte, Responsabile dell'Area Giuridico Amministrativa Appalti Contratti ed Economato;

quanto sopra ritenuto e premesso

DISPONE

1. La narrativa che precede forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
 2. Di annullare d'ufficio, in autotutela, per i motivi specificati in premessa e qui integralmente riportati, la propria disposizione n. 3 del 12/02/2019 avente ad oggetto: "concorso pubblico per la copertura di n°1 posto a tempo pieno e indeterminato di un tecnico da assegnare All'area Viabilità, Suolo, Sicurezza Eventi. inquadramento contrattuale: area a, fascia retributiva A1, del C.C.N.L. FEDERCASA – approvazione esito concorso prot.5376/2018 e approvazione nuovo bando di concorso per la copertura del medesimo profilo professionale", limitatamente ai punti nn. 2 e 3 della medesima disposizione, relativi, rispettivamente, all'indizione del bando prot. 1518/2019 e all'approvazione del bando medesimo;
 3. Di pubblicare le disposizioni di cui al presente provvedimento sul sito internet del Comune di Sassuolo, alla sezione dedicata alla società, sezione concorsi; all'URP del Comune di Sassuolo; all'Albo Pretorio del Comune di Sassuolo; sulla Gazzetta Ufficiale.- Serie S4 – Concorsi; mediante trasmissione al maggior numero di Comuni per l'affissione al loro Albo Pretorio, nonché alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, nonché agli Ordini Professionali, destinatari tutti della richiesta la pubblicazione, come in premessa indicato;
 4. di indire nuovamente, per la motivazione in premessa esposta e qui integralmente richiamata e trasfusa, la selezione pubblica per esami per l'assunzione con rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato di un tecnico da assegnare all'Area Viabilità, Suolo, Sicurezza Eventi. Inquadramento contrattuale: Area A, fascia retributiva A1 del C.C.N.L. FEDERCASA;
 5. di approvare il bando allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrale e sostanziale, dando atto che lo stesso è stato redatto ai sensi del comma 2 dell'art.19 del D.Lgs.175/2016 e della "Regolamentazione delle Procedure di Selezione di Sassuolo Gestioni Patrimoniali s.r.l.", approvata dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 15/01/2008;
- di stabilire che sia data la massima diffusione al bando di selezione in argomento, mediante pubblicazione sul sito internet del Comune di Sassuolo, alla sezione dedicata alla società, sezione concorsi; all'URP del Comune di Sassuolo; all'Albo Pretorio del Comune di



Sassuolo; sulla Gazzetta Ufficiale.- Serie S4 –Concorsi; mediante trasmissione al maggior numero di Comuni per l'affissione al loro Albo Pretorio, nonché alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e agli Ordini Professionali di Modena, Parma Reggio Emilia e Bologna;

6. di dare atto che la Società si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di sospendere, prorogare o revocare il bando di cui al precedente punto sub 2) nonché di sospendere o rinviare le prove selettive in ragione di esigenze attualmente non valutabili né prevedibili;
7. di dare atto che Il termine per la presentazione delle domande scade alle ore 12:00 del trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4^a Serie speciale «Concorsi ed esami»;
8. di nominare, quale responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 5 della Legge 241/1990, la Rag. Stefania Forte, Responsabile dell'Area Giuridico Amministrativa Appalti Contratti ed Economato;

Data 27/03/2019

L'AMMINISTRATORE UNICO
CAVALLINI CORRADO